



Arma dei Carabinieri



AUTOMOTOCCLUB STORICO
ITALIANO

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'ARMA DEI CARABINIERI
E
L'AUTOMOTOCCLUB STORICO ITALIANO

L'ARMA DEI CARABINIERI, di seguito anche l'"ARMA", nella persona del Capo di Stato Maggiore del Comando Generale, Gen. C.A. Andrea TAURELLI SALIMBENI, e l'AUTOMOTOCCLUB STORICO ITALIANO, di seguito anche "ASI", nella persona del Presidente, Dott. Alberto SCURO, di seguito denominate le "PARTI",

VISTI i compiti istituzionali dell'ARMA, così come definiti dall'articolo 159 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "*Codice dell'Ordinamento Militare*", quale Forza militare di polizia a competenza generale;

VISTI i compiti dell'ARMA quale organo di polizia stradale, così come definiti dagli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "*Nuovo Codice della Strada*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1980, n. 977, che riconosce l'ASI quale Ente morale di diritto privato;

VISTI i compiti e le finalità dell'ASI quale Associazione non commerciale, senza scopo di lucro, impegnata nella promozione e tutela degli interessi generali della locomozione storica in Italia e nella valorizzazione culturale, storica e sociale, del restauro filologico e della certificazione dei veicoli storici;

VISTO che l'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "*Nuovo Codice della Strada*", riconosce quali veicoli di interesse storico e collezionistico quelli iscritti nel registro dell'ASI;

TENUTO CONTO che l'ASI organizza, promuove e disciplina manifestazioni pubbliche e eventi per perseguire gli scopi associativi;

CONSIDERATA la reciproca volontà delle Parti di realizzare efficaci forme di collaborazione per lo svolgimento di specifiche attività allo scopo di valorizzare e tutelare il patrimonio motoristico nazionale,

CONSIDERATO che nel 2023 l'ARMA e ASI hanno sottoscritto un analogo Protocollo d'intesa, in attuazione del quale sono state realizzate proficue iniziative di collaborazione, e che le stesse Parti intendono rinnovare il partenariato.

sottoscrivono il presente RINNOVO.

PROTOCOLLO D'INTESA

Articolo 1

Ambiti di collaborazione

1. Il presente Protocollo d'intesa disciplina le attività di collaborazione tra l'ARMA e l'ASI, nell'ambito delle specifiche competenze definite, rispettivamente, dalle leggi e dallo Statuto.
2. Le aree prevalenti di collaborazione riguardano:
 - a. la promozione di iniziative sulla valorizzazione culturale, storica e sociale della motorizzazione italiana;
 - b. l'organizzazione di eventi su tematiche di interesse comune, con finalità educative e divulgative;
 - c. lo studio e la ricerca sul motorismo storico, nonché lo scambio informativo sui veicoli di interesse storico e collezionistico.
3. Anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente accordo, in presenza di convergenti interessi istituzionali e della possibilità di sviluppare ulteriori sinergie, le PARTI si impegnano a fornire reciproca collaborazione al fine di perseguire e realizzare l'interesse della collettività.
4. Specifiche ulteriori iniziative potranno essere oggetto di accordi discendenti.

Articolo 2

Modalità esecutive

1. In relazione all'ambito di cui all'articolo 1:
 - a. l'ARMA si impegna a:
 - fornire assistenza per lo svolgimento di eventi organizzati dall'ASI, ferme restando le determinazioni dell'Autorità di pubblica sicurezza;

- assicurare la partecipazione di propri qualificati rappresentanti, anche per le attività di consulenza sulle caratteristiche originarie di fabbricazione dei veicoli, e di mezzi storici alle iniziative promosse dall'ASI;
 - contribuire alla realizzazione di articoli stampa, da pubblicare sulle riviste d'interesse dell'ASI;
- b. l'ASI si impegna a:
- organizzare eventi, manifestazioni e raduni, coinvolgendo i Reparti dell'ARMA;
 - rilasciare - seguendo le procedure di ASI - a richiesta e senza oneri per l'ARMA, certificati che attestano le caratteristiche di storicità e di autenticità dei veicoli che risultino in possesso dei requisiti previsti dallo specifico Regolamento dell'Ente;
- c. entrambe le parti si adopereranno per favorire lo scambio di ogni informazione e documentazione utile per il corretto restauro dei veicoli militari.

Articolo 3

Referenti

1. Per l'attuazione del Protocollo sono individuati quali referenti:
 - a. per l'ARMA:
 - per il settore tecnico, il Direttore della Direzione di Mobilità del Comando Generale;
 - per la parte connessa con la gestione degli eventi, il Capo Ufficio Cerimoniale del Comando Generale;
 - b. per l'ASI:
 - i Presidenti delle Commissioni Tecniche e Manifestazioni auto e moto;
 - il Presidente della Commissione Veicoli Militari;
 - il Coordinatore del Gruppo Lampeggiatori Blu Storici.

Articolo 4

Trattamento dei dati personali

1. Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione del presente Protocollo sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni alla normativa vigente.

Articolo 5

Comunicazione e uso dei marchi e dei loghi.

1. Le PARTI si impegnano reciprocamente a utilizzare il marchio e/o il logo dell'altra Parte, ovvero ad associarli ai propri, esclusivamente nei termini, alle condizioni e per le finalità stabilite dal presente accordo. A tal fine, ciascuna Parte fornirà all'altra i relativi marchi e loghi da impiegare secondo quanto concordato.

Le Parti riconoscono espressamente che tutti i diritti di proprietà intellettuale inerenti o connessi ai rispettivi marchi e loghi rimarranno di esclusiva titolarità della Parte proprietaria.

In particolare – e senza che ciò costituisca limitazione del principio generale sopra espresso – l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte sui materiali o sulle iniziative dell'altra non comporta in alcun modo il trasferimento, la concessione o la costituzione di diritti o pretese sugli stessi.

L'utilizzo reciproco dei marchi o loghi potrà avvenire unicamente in relazione alle attività realizzate in esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, e ne è vietato qualsiasi uso per scopi ulteriori o differenti.

A tal fine, ciascuna Parte si impegna a sottoporre preventivamente all'approvazione dell'altra ogni proposta o progetto che preveda l'impiego del relativo marchio o logo.

2. Le PARTI si:
 - a. presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa volta alla tutela e alla difesa dei rispettivi marchi e loghi, restando comunque impregiudicata la piena autonomia e discrezionalità di ciascuna Parte nell'adozione delle misure che riterrà più opportune a tal fine;
 - b. impegnano a comunicare, in forma coordinata e condivisa, la collaborazione oggetto del presente Protocollo d'Intesa attraverso i propri canali di comunicazione istituzionali.
3. Tutte le attività di comunicazione, nonché tutti gli applicativi di comunicazione dovranno essere preventivamente concordati per iscritto tra le Parti.

Articolo 6

Attività di comunicazione

1. Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad oggetto il presente Protocollo d'intesa, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata per iscritto tra le PARTI.
2. In deroga al precedente paragrafo, ciascuna PARTE potrà, per quanto di competenza, liberamente svolgere, anche in assenza di preventivo consenso scritto dell'altra Parte, le attività di comunicazione, diffusione o promozione di notizie relative al presente Protocollo d'intesa esclusivamente:
 - a. all'interno delle rispettive organizzazioni delle PARTI;
 - b. a Istituzioni, Autorità, Forze Armate, Forze di Polizia.

Articolo 7

Durata, integrazioni e modifiche

1. Il Protocollo d'intesa, sottoscritto con firma digitale, è regolato dalla legge italiana ed ha una durata di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione.
2. La presente intesa potrà essere, di comune accordo tra le Parti firmatarie, modificata, anche prima della scadenza, sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione.
3. Ciascuna PARTE potrà recedere dal presente Protocollo d'intesa, con un preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Se non diversamente concordato in buona fede tra le PARTI, dal giorno della comunicazione del recesso, ciascuna iniziativa intrapresa dalle PARTI nell'ambito della presente collaborazione perderà efficacia e le attività ad essa collegate dovranno essere completate nel minor tempo possibile e comunque secondo le modalità che le PARTI definiranno in buona fede.
4. Le PARTI si impegnano a risolvere bonariamente ogni eventuale controversia relativa o connessa al presente Protocollo d'intesa. In caso di mancato accordo, le PARTI convengono che sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 8

Pubblicità

1. Il presente Protocollo, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", sarà pubblicato nei rispettivi siti istituzionali dell'ARMA e dell'ASI.

Roma,

IL CAPO DI STATO MAGGIORE DEL COMANDO
GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
(*Gen. C.A. Andrea Taurelli Salimbeni*)



ANDREA TAURELLI
SALIMBENI
ARMA DEI
CARABINIERI
15.01.2026
10:08:21 UTC

IL PRESIDENTE
DELL' AUTOMOTOCCLUB STORICO ITALIANO
(*Dott. Alberto Scuro*)





Arma dei Carabinieri



AUTOMOTOCULUB STORICO
ITALIANO